

# La gestione globale di una RSA gode dell'esenzione IVA

Scritto da Interdata Cuzzola | 05/08/2020

La gestione globale di una residenza sanitaria residenziale (RSA), comprensiva di tutti i servizi correlati, beneficia dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 21) del Decreto IVA (DPR n. 633/1972): è quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 240 del 3 agosto 2020.

La norma citata dispone che *"Sono esenti dall'imposta:... 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,... comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie"*.

Sull'argomento, in precedenza, l'Agenzia si era espressa con la risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004, precisando che:

- l'esenzione *"ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell'esenzione dall'IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende"*;
- sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, *"anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in capo"* al soggetto appaltante *"il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell'interesse collettivo"*;
- le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo prestazioni infermieristiche e riabilitative saranno fatturate secondo il regime proprio delle stesse, e dunque in regime di esenzione da IVA ove rientrino in una delle fattispecie di cui all'art. 10 del Decreto IVA.

Il principio secondo cui, per applicare l'esenzione, è necessario che vi sia la gestione globale della casa di riposo, è stato ribadito nella risposta n. 221 del 2019 della Direzione Centrale Grandi Contribuenti.